

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 17**

Riunione del 18 Gennaio 2012

14.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Omicoli Alighiero n.q. del Presidente p.t.**
- **Società ASD APAV Calcinelli Lucrezia in persona del Presidente P.T.**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone – Presidente f.f.
- Avv. Andrea Ordine – Componente
-Avv. Antonio Amato – Componente/Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **OMICIOLI Alighiero:** *"nella qualità di Presidente del sodalizio A.S. ASD APAV Calcinelli Lucrezia, per aver in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e 2, 17, 19, 21, 24 e 28 RAT, 55 Reg. Giur. E della guida pratica in materia di tesseramento on line in vigore, eseguito il tesseramento on line utilizzando il modulo relativo al prestito delle atlete Martina Ragni e Graziana Bargnesi alla società Asd Apav Calcinelli Lucrezia dalla Società Virtus Volley S.r.l. SSD per la stagione sportiva 2011/2012 senza raccogliere nell'anzidetto modulo L la firma delle predette atlete e del genitore esercente la potestà genitoriale".*

- **Società ASD APAV Calcinelli Lucrezia:** *"in persona del Presidente pro tempore, per aver in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e 2, 17, 19, 21, 24 e 28 RAT, 55 Reg. Giur. E della guida pratica in materia di tesseramento on line in vigore, eseguito il tesseramento on line utilizzando il modulo relativo al prestito delle atlete Martina Ragni e Graziana Bargnesi alla società Asd Apav Calcinelli Lucrezia dalla Società Virtus Volley S.r.l. SSD per la stagione sportiva 2011/2012 senza raccogliere nell'anzidetto modulo L la firma delle predette atlete e del genitore esercente la potestà genitoriale".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 11 Gennaio 2012, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva degli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 06/10/2011 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società Asd Apav Calcinelli Lucrezia e Virtus Volley S.r.l. SSD avevano fatto pervenire una richiesta a firma congiunta, in data 28/09/2011, a mezzo della quale richiedevano l'annullamento del prestito relativo alle atlete minori Ragni Martina e Bargnesi Graziana, già effettuato dalla società Virtus Volley S.r.l. SSD alla società Asd Apav Calcinelli Lucrezia, e dove si affermava che le suddette atlete e per esse i genitori, non avevano mai sottoscritto un modulo di prestito dalla società di appartenenza alla Società Asd Apav Calcinelli Lucrezia.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 13/09/2011, il prestito on line delle suddette atlete, revocava l'omologa del prestito delle atlete minori Ragni Martina e Bargnesi Graziana dalla società Virtus Volley S.r.l. SSD alla società Asd Apav Calcinelli Lucrezia perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati nella nota difensiva del 28/09/2011.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica dell'errore, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, in ragione della tempestività della richiesta di annullamento inoltrata congiuntamente da entrambi i sodalizi e del comportamento collaborativo tenuto dagli incolpati che giustificano, per costante orientamento di questa Commissione, l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato OMICIOLI Alighiero la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio ASD APAV Calcinelli Lucrezia, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

ILPRESIDENTE
Avv.Costanza Acciai



Roma, 27 gennaio 2012